

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 479</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

*Presentata il 20 settembre 1983*

**Riliquidazione del trattamento di quiescenza ai pubblici dipendenti cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, recante norme per i pubblici dipendenti ex combattenti ed assimilati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli aventi titolo alla fruizione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci, partigiani, vittime civili di guerra, orfani di guerra, vedove di guerra, profughi, ecc.), furono costretti a produrre, tutt'a un tratto e tutti insieme, per il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, domanda « irrevocabile » (*sic*) di collocamento a riposo nel breve, perentorio termine di sessanta giorni, pena la perdita dei benefici stessi.

Come « cose » deperibili e utilizzabili entro e non oltre determinate scadenze, furono scaglionati in cinque contingenti

annuali e posti in istato di quiescenza a partire dal 1975.

Essi, così, dovettero accettare, loro malgrado, innaturali turni di pensionamento, frutto non di atti volontari personali, ma della improvvisa, cogente imposizione della menzionata legge di conversione di decreto, che, invece, in ossequio alla libertà e alla sacralità della persona umana, avrebbe dovuto annullare o, tutt'al più, prorogare congruamente il termine di cinque anni, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge n. 336 del 1970, proprio per lasciar liberi gli interessati di decidere sulla decorrenza del proprio collocamento a riposo: essi, e non altri, infatti, dovevano essere i protagonisti responsabili della scelta del pro-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prio pensionamento anticipato, scelta estremamente seria e delicata per la profonda incidenza che avrebbe potuto avere sulla loro vita avvenire e che, pertanto, bisognava assumere con la massima ponderatezza e senza l'assillo di scadenze imminenti. In tal modo, con la proroga o, meglio, con l'annullamento del termine, si sarebbero salvaguardati anche gli interessi della pubblica amministrazione, che paventava un improvviso, simultaneo e massiccio esodo di dipendenti.

Orbene, nonostante lo scaglionamento o, ch'è lo stesso, l'imposizione della data di cessazione dal servizio, soltanto coloro che sono stati collocati a riposo dopo il 31 marzo 1979 (quinto contingente) sono stati ammessi a fruire, previo il pieno riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, o « anzianità pregressa », maturata da ciascun interessato, dei miglioramenti economici sopravvenuti in forza del nuovo assetto retributivo-funzionale, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, al decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, e al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

Tutti gli altri, aventi identici requisiti, identiche qualifiche, identiche funzioni, identici meriti, identica anzianità di servizio e, quindi, identici diritti, ne sono stati esclusi. Addirittura, a coloro che sono stati collocati a riposo tra il 1977 e il 31 marzo 1979 (terzo e quarto contingente) è stata assegnata una pensione calcolata sulla base del solo « maturato economico », ossia dello stipendio percepito al momento della cessazione dal servizio, senza alcuna valutazione dell'anzianità pregressa, sicché il trattamento di tali pensionati, in confronto a quello degli appartenenti all'ultimo contingente, equivale ad un vero e proprio disonesto profitto sul loro lavoro, perché misconosce, a conti fatti, oltre i due terzi degli anni di effettivo servizio reso allo Stato da ciascun interessato.

La violazione degli articoli 3 (primo comma), 35 (primo comma), 36 (primo

comma) e 38 (secondo comma) della Costituzione, quindi, è quanto mai palese.

Se fossero stati gli interessati a scegliere l'« annata » del proprio anticipato collocamento a riposo, la questione potrebbe rientrare nell'ambito, anch'esso patentemente anticostituzionale, della generalità delle disparità pensionistiche, ma, essendo stati altri a sceglierla ed essi costretti ad accettarla, in forza di una legge, e poi, in forza di un'altra legge, essendo stati grossolanamente discriminati circa il trattamento economico, proprio per l'« annata » di pensionamento, loro imposta, e diventati, nel contempo, oggetto di sfruttamento, in quanto riprovervolmente privati della fruizione della pensione effettivamente corrispondente a tutti gli anni di lavoro prestato, la lesione della Costituzione emerge ancora in modo più chiaro ed evidente, ma, soprattutto, in modo più odioso ed indignante. È una ingiustizia nell'ingiustizia, che è finanche più grave, perché colpisce e beffa, con estrema ingratitudine, il personale che ha il maggior numero di anni di servizio e, insieme, quello che ha più sofferto e ha consumato gli anni più belli della propria vita, spesso l'intera gioventù, per servire la Patria in guerra.

Il TAR dell'Emilia-Romagna e, più recentemente, il TAR del Lazio, anch'essi convinti della violazione della Costituzione, hanno ordinato l'invio degli atti delle cause che, sia pure con effetti più ristretti, si celebravano davanti a loro sull'ingiustificabile discriminazione, con motivazioni differenti, ma altrettanto valide, alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità delle norme che, appunto, hanno spregiudicatamente determinato la grave disparità di trattamento tra soggetti nella medesima condizione di diritto.

Pertanto, attesi i validi motivi che sono alla base della presente proposta di legge, si confida vivamente nel favorevole voto.

Per la copertura finanziaria, ci si richiama alla legge 29 aprile 1976, n. 177, che aumentò l'aliquota delle trattenute ai dipendenti statali e destinò il prelievo alla perequazione delle pensioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

A tutto il complesso dei pubblici dipendenti, compreso il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, cessato dal servizio in applicazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, in quanto incluso nei primi quattro contingenti annuali previsti da tale legge (anni 1975, 1976, 1977 e 1978), il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita o di previdenza sono riliquidati, con la piena valutazione dell'intera anzianità pregressa maturata da ciascun interessato, sulla base del trattamento economico, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, al decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, alla pari di quanto praticato verso i dipendenti statali, compresi nell'ultimo contingente, cessati dal servizio dopo il 31 marzo 1979.

La decorrenza, agli effetti economici, è, per tutti, la medesima prevista per il personale in attività di servizio.